



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 9 SET. 2012 Protocollo N° 421708/Class: E. 810 Prat. Fasc. Allegati N°
6001.02

Oggetto: Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 39, comma 1. DGR 16 maggio 2003 n. 1409. Vendita di pastigliaggi da parte delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici. Comunicazione.

Ai Comuni del Veneto

Alle Province del Veneto

All'Unione regionale veneta
commercio turismo e servizi

Alla Confesercenti
Confederazione italiana esercenti
Attività commerciali, turistiche e dei servizi
Comitato regionale Veneto

Al Si.Na.Gi. - Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia (CGIL)

Alla Fe.L.S.A. - CISL Giornalai

Alla UIL TuCS - Giornalai

Alla F.S.U.G. - Federazione Sindacale Unitaria dei
Giornalai (CGIL CISL UIL)

LORO SEDI

Sono pervenute alla scrivente Direzione numerose richieste di parere da parte di enti locali in merito alla possibilità per i titolari di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di porre in vendita prodotti preconfezionati e pre-imbottigliati, con particolare riferimento alle bibite in lattina, tetra-pak o bottiglietta, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 39, comma 1.

La lettera d-bis) dell'articolo in questione, infatti, estende anche ai titolari di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici la facoltà di «vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa», fermo restando che l'attività principale deve rimanere quella di vendita di giornali e riviste e che gli esercizi ubicati su aree pubbliche devono comunque rispettare le limitazioni stabilite dal provvedimento di concessione dell'area (deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2012 n. 1010, punto c).

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412794150 - Fax 041/2794253



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Pertanto, la disposizione statale di cui sopra si pone in linea con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 6 della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2003 n. 1409 che stabilisce che «i punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia», precisando altresì che «la vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare».

Pertanto, alla luce della disciplina regionale vigente, nonché della sopravvenuta normativa statale, ai titolari di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è consentita anche la vendita di prodotti diversi da questi ultimi, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per l'apertura di un esercizio di vicinato. In particolare, ai fini della vendita di prodotti alimentari, il titolare deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2010 n. 59. Viceversa, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la vendita dei c.d. "pastigliaggi", in quanto questi ultimi, per effetto della suddetta deliberazione n. 1409 del 2003, sono da ritenersi inclusi nel settore non alimentare.

Quanto alla nozione di "pastigliaggi", in assenza di una specifica definizione normativa regionale, si rinvia alla normativa statale relativa alla tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio, che elenca nella categoria dei pastigliaggi i seguenti prodotti: «caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili».

Al riguardo, preme inoltre evidenziare che, con nota prot. 16490 del 15 ottobre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel ricondurre i pastigliaggi all'interno dei generi alimentari non deperibili, ha altresì precisato che «nulla osta a considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari non deperibili senza necessità di particolari trattamenti di conservazione anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati».

Tutto ciò premesso, anche al fine di assicurare la parità di trattamento fra operatori commerciali che pongono in vendita, seppure in forma complementare, la medesima tipologia di prodotti, si ritiene di poter estendere ai punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici il suddetto orientamento statale, espresso con riferimento alle rivendite di generi di monopolio, che consente di porre in vendita, accanto al prodotto principale, anche altre tipologie di prodotti ed in particolare i pastigliaggi e altri prodotti alimentari non deperibili, identificati nella bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate (bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta) «anche senza il possesso di specifico requisito professionale [...], fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate» e previa presentazione di apposita S.C.I.A.

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente regionale

Avv. Giorgia Vidotti

Servizio Programmazione, Discipline e Contenzioso
Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati
Funzionario responsabile: d.ssa Lara Fabris
referenza della pratica: d.ssa Lara Fabris – tel. 0412794247

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794150 – Fax 041/2794253